



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**AUTOTUTELA OBBLIGATORIA IN CASO DI ERRORE SUL
PRESUPPOSTO D'IMPOSTA RIFERIBILE SOLO ALL'ERRATA
PERCEZIONE DEI FATTI**

- Sentenza del 10/06/2025, n. 113 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Udine

Composizione

- Pres. Zuliani
- Rel. Zuliani

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 003 AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN
GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO
(NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - POTERE DI
AUTOTUTELA TRIBUTARIA

Autotutela obbligatoria sul presupposto d'imposta – Riferibilità agli errori sulla
percezione dei fatti – Sussistenza – Riferibilità alla valutazione giuridica della
fattispecie – Possibilità – Esclusione.

Massima

L'autotutela obbligatoria prevista dall'art. 10-quater dello Statuto dei diritti del contribuente, in caso di errore sul presupposto d'imposta, si applica esclusivamente agli errori che riguardano la percezione dei fatti, con la conseguenza che se l'errore riguarda, invece, la valutazione giuridica della situazione, non si configura l'obbligo di autotutela. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che, in tale ultimo caso, l'eventuale infondatezza della pretesa fiscale può essere contestata solo attraverso la tempestiva impugnazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10-*quater*
- D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma, 1 lett. g-*bis*

Conformità

- Non si registrano precedent

Anno pubb.

2025